



Comune di Spello

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 22/01/2009 N. 10

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 58 DEL 3 APRILE 2008 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

L'anno 2009, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 08:30, nella Residenza Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nella persona dei signori:

VITALI SANDRO	Sindaco	Presente
LUNA ANTONIO	Vice Sindaco	Presente
CAROLI OMERO	Assessore	Presente
FASTELLINI ENZO	Assessore	Presente
TILI LIANA	Assessore	Presente
CIANCALEONI VITTORIO	Assessore Esterno	Presente
LILLOCCI LETIZIA	Assessore Esterno	Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo de Cesare.

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 3 aprile 2008 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni;

EVIDENZIATO, in particolare, che con l'Art. 46 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni, con Legge 6 agosto 2008, n. 133, vengono effettuati alcuni correttivi, indispensabili per l'applicazione della finanziaria 2008;

RILEVATO che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, con propria nota prot. 2731 del 23 dicembre 2008, acquisita al protocollo comunale n. 87 in data 5 gennaio 2009 richiede che vengano formulati chiarimenti in ordine alla formulazione dell'Art. 7, comma 4;

RITENUTO pertanto dover integrare e rettificare il regolamento sulla base degli elementi sopra richiamati;

VISTA la proposta di rettifica predisposta dall'Ufficio istruttore;

ACQUISITI, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile;

AD unanimità di voti, legalmente resi:

DELIBERA

1. Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 3 aprile 2008:

1.1 L'Art. 2 viene integralmente sostituito dal seguente testo:

TESTO VIGENTE:

ART. 2

Ambito applicativo

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

- a) “incarico di studio”, avente per oggetto il conferimento di un’attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) “incarico di ricerca” che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’ente;
- c) “incarico di consulenza”, che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell’Ente.

3. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell’ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

6. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

NUOVO TESTO:

ART. 2

Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall’articolo 110, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del regolamento sono i seguenti:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- d) altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del codice di procedura civile.

5. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

1.2 L'Art. 5 viene abrogato e, di conseguenza, la numerazione degli articoli che seguono viene adeguata;

TESTO VIGENTE:

ART. 5
Limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 1 è soggetto ai seguenti limiti di spesa:

- a) spesa complessiva annua per incarichi esterni non superiore al 2,00 % delle

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

spese correnti di cui al Titolo I del Bilancio di previsione annuale;

- b) spesa per ogni singolo incarico esterno non superiore all'importo stabilito in sede di approvazione del programma di cui precedente articolo 4.

NUOVO TESTO:

soppresso

1.3 Al termine della let. d) dell'Art. 6, ora diventato Art. 5, viene aggiunto il seguente periodo: ovvero la dimostrazione di avere esperienza maturata nel settore.

1.4 Il comma 4 dell'Art. 7, ora diventato Art. 6, viene soppresso.

TESTO VIGENTE:

4. Gli incarichi di importo inferiore ad €10.000,00 possono essere affidati direttamente *intuitu personae*, fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.

NUOVO TESTO:

soppresso

2. Di approvare il Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni risultante dalle modifiche e dalle integrazioni richiamate al precedente punto 1) della parte dispositiva nel testo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d'urgenza.

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
ESTERNI

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

ART. 1
Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6, 6 *bis* e 6 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

ART. 2
Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'articolo 110, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del regolamento sono i seguenti:

- e) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- f) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- g) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- h) altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del codice di procedura civile.

5. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

ART. 3 **Esclusioni**

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;
- b) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- c) agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- d) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; ai membri di commissioni e organi istituzionali.

ART. 4 **Programma annuale**

1. Il Consiglio comunale approva il programma degli incarichi di studio, ricerca e di consulenza di cui al precedente articolo 2, comma 1, con periodicità annuale.

2. Il programma si compone, per ciascuno dei centri di responsabilità in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e dovrà evidenziare il rispetto del limite di spesa complessiva annua di cui al successivo articolo 5.

3. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede l'attivazione:

- a) la professionalità richiesta;
- b) la tipologia dell'incarico;
- c) il dirigente responsabile;
- d) le motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno;

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

- e) la spesa prevista e l'imputazione a bilancio;
- f) la durata prevista.

ART. 5

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi ovvero la dimostrazione di avere esperienza maturata nel settore.
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;
- g) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.7, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

ART. 6

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali degli esperti esterni.

2. Il dirigente competente predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

- b) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi “*curricula*” e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- d) le modalità di realizzazione dell’incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l’entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Gli incarichi di importo superiore a €206.000,00 sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra €20.000,00 ed €206.000,00 previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra €10.000,00 ed €20.000,00, l’incarico può essere conferito all’esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.

4. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l’esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l’osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l’ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall’esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all’ente;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

5. Gli importi di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono al netto dell’Iva se dovuta.

ART. 7

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L’amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

ART. 8 **Contratto**

1. Il dirigente/responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:
- a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;
 - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.
3. Il disciplinare di incarico deve inoltre contenere:
- a) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;
 - b) la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei *curricula* intesa a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, senza formazione di graduatoria e che l'affidamento dell'incarico avverrà sulla base dei criteri individuati dal precedente articolo 6.

ART. 9 **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente/responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico, nelle diverse fasi realizzative;
2. Il dirigente/responsabile del servizio verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati attesi.

ART. 10 **Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e**

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

ART. 11

Pubblicità degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In ogni caso, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
4. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

ART. 12

Attestazioni

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

1. La determinazione con la quale il dirigente/responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui all'art. 1 del presente Regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:

- a) dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- b) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dello Statuto dell'ente;
- d) del Regolamento di contabilità;
- e) del Regolamento dei contratti;
- f) del presente Regolamento;
- g) del programma delle consulenze approvato dal consiglio comunale.

3. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

ART. 13

Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore ad €5.000,00 per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

ART. 14

Invio alla Corte dei Conti

3. Le disposizioni regolamentari del presente Regolamento sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

SETTORE AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Modifica ed integrazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 3 aprile 2008 Legge 6 agosto 2008, n. 133.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto riportata in fascicolo

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Spello, 16/01/2009

IL RESPONSABILE
Ezio Bordoni

IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/01/2009.

Spello, 22/01/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta efficace il 22/01/2009.

Spello, 22/01/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, è diventata esecutiva il

Spello,

IL SEGRETARIO GENERALE

AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale esistente presso questa Amministrazione.

Spello, _____

